



Rete Ferroviaria Italiana  
02/11/2005  
RFI-DTC\  
A0010\PI\2005\0001655

Direzione Tecnica  
il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti terrestri**  
**Direzione Generale del Trasporto Ferroviario**  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE** Loro sedi  
(secondo indirizzo)

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
**Rep. Coordinamento e Supporti Generali**  
**Uff. Movimenti e Trasporti**  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Roma  
Sig. Amministratore Delegato

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

- **Direzione Movimento** Sede  
- **Direzioni Compartimentali Movimento** Loro sedi  
(tutte)

**OGGETTO :** Prescrizione concernente il personale delle ditte raccordate: Conferimento e conversione abilitazioni all'attività di "Formare i treni" della disposizione 7/2001.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle Imprese Ferroviarie e alle associazioni internazionali di Imprese Ferroviarie operanti sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra, la normativa vigente (Prescrizioni RFI\TCA\1007\PI\000213 del 8/3/2001 inerente "Raccordi Ferroviari allacciati all'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale - Competenze del personale" e RFI\DTCA\0011\PI\2003\000199 del 8/7/2003 inerente "Esecuzione delle attività di manovra negli impianti di RFI SpA) stabilisce che i dipendenti delle società di gestione dei raccordi ferroviari, nel cui ambito si svolgono attività di sicurezza, devono osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni e prescrizioni di RFI.

In modo particolare, è stato sancito il principio secondo cui, il personale dipendente da società di gestione dei raccordi deve essere in possesso delle abilitazioni richieste dal tipo di attività svolte. Nello specifico, per l'espletamento dell'attività "Formare i treni", tale personale deve essere in possesso dell'abilitazione al modulo "A" sancita dalla disposizione 7/2001.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Pagina 1 di 4

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



A tal proposito, le Imprese Ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza ed assegnatarie di tracce orarie su tratti di linea facenti capo ai raccordi stessi e che si avvalgono dei servizi offerti dalle società di gestione dei raccordi, devono convertire al modulo "A" della disposizione 7/2001, le abilitazioni conseguite dal personale della società di gestione dei raccordi prima dell'entrata in vigore della disposizione in oggetto. Devono inoltre farsi garanti, dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze e dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale previsti dalle disposizioni 15/2000 e 03/2004.

Le conversioni delle abilitazioni di cui al capoverso precedente dovranno essere effettuate, dopo aver accertato per ciascun agente la continuità del servizio svolto (verifica di eventuali assenze dal servizio superiori a sei mesi a cui non sia seguito uno specifico programma di recupero delle competenze), secondo le norme di seguito indicate.

**1. Agenti in possesso dell'abilitazione a Freni, Scambi e Manovre e dell'abilitazione al TV 213/TV 213 BIS ai sensi dell'OS 45/65.**

L'Impresa Ferroviaria deve:

- a) verificare la regolarità delle abilitazioni possedute dal personale, dichiarate dalla società di gestione del raccordo o dall'agente stesso;
- b) provvedere, redigendo un verbale, a convertire i certificati di abilitazione posseduti nel modulo "A" utilizzando il fac-simile del certificato riportato nel suballegato 8 della disposizione 7/2001. Il verbale e il certificato di abilitazione redatti per singolo agente dovranno essere firmati dal dirigente e dall'istruttore accreditato per il settore formazione e accompagnamento treni territorialmente competenti;
- c) inviare la relativa comunicazione a CESIFER per l'aggiornamento della banca dati;
- d) trasmettere tutta la documentazione, compresi i vecchi e nuovi certificati, ai referenti dell'Impresa Ferroviaria, territorialmente competenti, affinché sia custodita nella cartella personale degli agenti. Una copia del certificato emesso verrà consegnata all'agente;
- e) affidare l'agente ad un istruttore accreditato per il seguito individuale.

**2. Agenti in possesso della sola abilitazione a "Scambi, manovre e freni" conseguita secondo l'O.S.45/65**

L'Impresa Ferroviaria verifica il possesso delle abilitazioni dichiarate dalla Società di gestione del raccordo o dall'agente stesso e provvede a:

- a) predisporre un corso formativo per fare acquisire le competenze connesse alla manipolazione della condotta A.T i cui contenuti e tempi (comprensivi di prova pratica) sono estrapolati dal programma per il modulo "A", validato da Direzione Tecnica – Norme e Standard di Circolazione;
- b) verificare, a conclusione del percorso formativo, il livello di preparazione acquisita istituendo una commissione interna all'Impresa Ferroviaria, composta da un istruttore accreditato per la Formazione e Accompagnamento treni e da un istruttore accreditato per la condotta, che dovrà verbalizzare l'esito dell'esame;



- c) convertire i vecchi certificati di abilitazione nel nuovo modulo "A" nei modi previsti dal precedente punto 1 b);
- d) inviare una opportuna comunicazione a CESIFER per l'aggiornamento della banca dati;
- e) trasmettere tutta la documentazione, compresi i vecchi e nuovi certificati, ai referenti dell'Impresa Ferroviaria, territorialmente competenti, affinché sia custodita nella cartella personale degli agenti;
- f) affidare l'agente ad un istruttore accreditato per il seguito individuale.

**3. Conversione abilitazione per agente in possesso dell'abilitazione al modulo "A" che cambia società di gestione del raccordo ma non Impresa Ferroviaria garante del seguito individuale .**

L'Impresa Ferroviaria, garante del mantenimento delle competenze del personale dipendente della società di gestione del raccordo, che ha la completa tracciabilità della documentazione dalla quale si evinca la continuità del servizio svolto dal dipendente all'interno di quell'impianto e del possesso dei requisiti fisici e psico attitudinali, deve adottare per il personale che cambia società di gestione dei raccordi le seguenti procedure:

- a) emettere un nuovo certificato di abilitazione, con le modalità indicate nel precedente punto 1 b), nel quale sia indicata la nuova società di dipendenza dell'agente;
- b) comunicare a CESIFER l'avvenuta variazione per l'aggiornamento della banca dati.

**4. Conversione abilitazione per agente in possesso del modulo "A" dipendente da società di gestione del raccordo che cambia Impresa Ferroviaria responsabile del mantenimento delle competenze.**

L'Impresa Ferroviaria che subentra nell'acquisizione e mantenimento delle competenze del personale dipendente da società di gestione del raccordo è obbligata ad accertare la continuità delle attività svolte dal personale (in particolare verificando le assenze dal servizio superiori a sei mesi e a cui non sia seguito uno specifico programma di recupero delle competenze).

Nel caso in cui si abbia la completa tracciabilità della documentazione dalla quale si deduca la continuità del servizio svolto dal personale dipendente da società di gestione del raccordo all'interno di quell'impianto e del possesso dei requisiti fisici e psico attitudinali, l'Impresa ferroviaria dovrà:

- a) emettere un nuovo certificato di abilitazione, con le modalità indicate nel precedente punto 1 b), nel quale sia indicata la società di dipendenza dell'agente;
- b) comunicare a CESIFER l'avvenuta variazione per l'aggiornamento della banca dati;
- c) affidare l'agente ad un istruttore accreditato per il seguito individuale.

Laddove invece non si abbia, o non si possa accertare, la continuità del servizio svolto, la regolarità del mantenimento delle competenze e il possesso dei requisiti fisici e psico attitudinali, l'Impresa Ferroviaria subentrante dovrà:



- 1) inviare l'agente a visita media;
- 2) predisporre un programma formativo che tenga conto delle competenze possedute;
- 3) chiedere la validazione del programma formativo e della commissione d'esame, istituita a norma della disposizione 7/2001, a Direzione Tecnica – Norme e Standard di Circolazione;
- 4) verbalizzare l'esito degli esami, emettere i nuovi certificati di abilitazione al modulo "A" e darne comunicazione a CESIFER per l'immissione della banca dati;
- 5) affidare l'agente ad un istruttore accreditato per il seguito individuale.

In tutti i casi descritti dalla presente prescrizione si ribadisce il principio secondo il quale il personale che è chiamato ad operare in altro raccordo debba, prima di iniziare le attività connesse al modulo "A", acquisire la conoscenza del nuovo impianto in linea con i contenuti della disposizione 17/2004.

L'Impresa Ferroviaria che accerti la continuità del servizio svolto dai dipendenti delle società di gestione dei raccordi e non riesca a reperire in alcun modo la documentazione che attesti l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione in questione (scambi, manovra e freni o modulo "A") dovrà concordare, con Direzione Tecnica – Norme e Standard di Circolazione, le procedure da adottare per il conferimento dell'abilitazione.

Eventuali "idoneità" o "abilitazioni", rilasciate ai dipendenti di società di gestione dei raccordi, non riconducibili alle casistiche sopra analizzate potranno essere considerate utili soltanto per il riconoscimento di crediti formativi a condizione che sia certificabile la continuità dell'attività svolta. La Direzione Tecnica- Norme e Standard di Circolazione valuterà ogni singola circostanza validando i percorsi formativi predisposti dalle Imprese Ferroviarie.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Si invitano le strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

  
Michele Elia